



*Al Ministro dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e il dott. Daniele Franco sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca e Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n.178, in particolare, l'art. 1, comma 526, che così dispone: <<Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato>>, nonché il comma 527 che così dispone:<<Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio>>;





**TENUTO CONTO**, dunque, che le risorse di cui al richiamato art 1, comma 526, della legge n. 178/2020 sono destinate, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021, alla erogazione da parte delle Università cui lo studente è iscritto, di un “*contributo*” per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 dagli studenti:

- “*iscritti alle università statali*” con ciò intendendo gli studenti che risultano iscritti nell’a.a. 2020/2021;
- appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato;
- che non usufruiscano di <<*altri contributi pubblici per l'alloggio*>> con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare un meccanismo di erogazione dell’anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto di spesa e, dall’altro, anche dell’esigenza di erogare tale contributo, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all’Ateneo di appartenenza;

## DECRETA

### Articolo 1

(Determinazione del fabbisogno effettivo e tetto di spesa)

1. Il fabbisogno è determinato in rapporto al numero di studenti iscritti alle università statali nell’a.a.2020/2021 rientranti nella fattispecie indicata dall’art. 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020, n.178 che, previa presentazione di apposita istanza di assegnazione e a seguito dei controlli da parte dell’Ateneo sulle istanze presentate, sono da quest’ultimo ammessi a beneficiare del contributo per le spese per le locazioni di immobili abitativi sostenute durante l’anno 2021 di cui alla citata norma.
2. Ai fini della individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto e della individuazione del fabbisogno effettivo di cui al precedente comma, gli Atenei **entro il 30 settembre 2021** emettono un apposito bando rivolto ai propri studenti che rimane aperto per un periodo non inferiore a 30 giorni, finalizzato alla presentazione delle istanze di assegnazione di cui al precedente comma.
3. Le istanze devono essere presentate dallo studente presso il proprio Ateneo secondo le modalità e termini che sono indicati dagli stessi Atenei nei rispettivi bandi.
4. Il suddetto bando dovrà riportare tutte le disposizioni indicate dall’art.1, commi 526 e 527, della legge 178/2020, come specificate dal presente decreto e, in particolare, dovrà riportare i requisiti richiesti per accedere al beneficio, compreso il limite dell’indice della situazione economica equivalente per l’università non superiore a 20.000 euro, prevedendo che gli studenti possano avvalersi anche dell’ISEE corrente, nonché la previsione sull’incumulabilità del beneficio con “*altri contributi pubblici per l'alloggio*” con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico. Il bando dovrà, inoltre, espressamente indicare la presenza del tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro e precisare che l’importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell’università e della ricerca, con successivo provvedimento in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.





## Articolo 2

(Ripartizione delle risorse per Ateneo ed erogazione del contributo agli studenti)

1. Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti anche in raccordo con gli Enti per il diritto allo studio delle regioni con riguardo alla incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, gli Atenei, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero dei propri studenti aventi diritto al contributo.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui all'art.1, comma 526, della legge n.178/2020 in ragione del numero di studenti dalla stessa comunicato al Ministero.
3. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo ai loro studenti aventi diritto. E' in ogni caso fatta salva la possibilità per le Università di integrare le disponibilità con fondi propri.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

*Prof.ssa Maria Cristina Messa*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

*Dott. Daniele Franco*

